



REGIONE BASILICATA

Regolamento regionale, 13 marzo 2024, n. 1

“Disciplina dell’accesso al fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (Istituzione del fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale)

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** l’articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale statutaria 17 novembre 2016, n. 1;
- VISTO** in particolare l’articolo 56 dello Statuto regionale che disciplina la potestà regolamentare;
- VISTA** la L.R. 4 agosto 2023, n.28 recante “Istituzione del Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale” che istituisce il "Fondo per gli aiuti e i sostegni alle famiglie e persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza e dimora abituale”;
- VISTA** la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 114 adottata nella riunione del 22/02/2024;
- ACQUISITO** il parere della Commissione consiliare competente;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 167 adottata nella riunione del 07/03/2024, di approvazione definitiva del regolamento;

emana il seguente

REGOLAMENTO



REGIONE BASILICATA

Art. 1

(Finalità del fondo)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso al “Fondo per gli aiuti e i sostegni alle famiglie e persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza e dimora abituale”, istituito ai sensi della legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (*Istituzione del fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale*) a partire dall’annualità 2023.
2. L’allegato 1 è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 2

(Destinatari)

1. Hanno diritto ad accedere al fondo i nuclei familiari e le persone fisiche residenti e dimoranti abitualmente in unità immobiliari dichiarate inagibili da ordinanze sindacali di sgombero o da altri provvedimenti adottati da competenti autorità, a seguito di dissesto idrogeologico o di altre cause di forza maggiore.
2. I destinatari come sopra definiti devono risultare residenti nel Comune richiedente alla data della richiesta.

Art. 3

(Procedura di accesso)

1. Il contributo viene erogato al Comune sulla base del fabbisogno comunicato e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per richiedere il contributo, il Comune deve inoltrare alla Regione Basilicata formale istanza allegando:
 - a) ordinanza di sgombero con indicazione del periodo di validità;
 - b) stato di famiglia da cui si evince la composizione del nucleo familiare;



REGIONE BASILICATA

- c) documentazione attestante le spese sostenute per l'autonoma sistemazione per ciascun nucleo familiare e le spese eventuali sostenute per perizie di carattere geofisico, geologico e geotecnico;
- d) format debitamente compilato di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 4

(Criteri di erogazione)

1. I contributi erogati a valere sul fondo, sulla base dei criteri indicati all'art.2 commi 2 e 3 della legge regionale n. 28 del 2023, sono destinati a coprire:
 - a. le spese per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e delle persone sgomberate;
 - b. le spese sostenute per le perizie di carattere geofisico, geologico e geotecnico necessarie per il ripristino dell'agibilità dell'unità immobiliare.
2. I contributi di cui al precedente comma 1, lettera a. sono erogati in base ai seguenti scaglioni di aiuto nel limite della spesa sostenuta dimostrata :

Nucleo familiare composto da una persona residente nel Comune richiedente	Euro 300 mensili
Nucleo familiare composto da due persone residenti nel Comune richiedente	Euro 400 mensili
Nucleo familiare composto da tre persone residenti nel Comune richiedente	Euro 470 mensili
Nucleo familiare composto da quattro persone e oltre residenti nel Comune richiedente	Euro 530 mensili

3. I contributi di cui al precedente comma 1, lettera b. sono erogati nella misura del 20% delle spese sostenute per le perizie di carattere geofisico, geologico e geotecnico.

Art. 5

(Compatibilità con altri contributi)

1. I contributi erogati a valere sul fondo non sono cumulabili con indennizzi o aiuti economici già previsti per le stesse fattispecie da altre disposizioni in caso di dichiarazione di stato di



REGIONE BASILICATA

- emergenza o calamità, salvo per i periodi successivi alla scadenza delle suddette dichiarazioni, qualora l'agibilità non sia ancora stata ripristinata.
2. I contributi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a., non possono essere riconosciuti nell'ipotesi in cui la famiglia sgomberata abbia avuto in assegnazione gratuita un alloggio di proprietà pubblica di Ente comunale, provinciale o ATER.
 3. Le spese relative alle perizie di carattere geofisico, geologico e geotecnico necessarie per il ripristino dell'agibilità dell'unità immobiliare sono ammesse ai contributi solo qualora non già ricomprese nei quadri economici dei progetti di riparazione/ricostruzione finanziati con le risorse all'uopo stanziare.

Art. 6

(Gestione)

1. La struttura regionale competente predispone l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme ai Comuni richiedenti, a seguito di apposita istruttoria e con successiva rendicontazione di pagamento agli aventi diritto da parte del Comune.



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 1

(Da allegare all'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento che dovrà avere ad oggetto: **richiesta di contributo per gli aiuti e i sostegni alle famiglie e persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell'unità immobiliare di residenza e dimora abituale - L.R. 28/2023**)

COMUNE DI.....

Ordinanza di sgombero n. _____ del _____	
Indirizzo degli alloggi sgomberati	
N° famiglie sgomberate	
Composizione di ciascun nucleo familiare	

Si dichiara che l'immobile sgomberato è l'abitazione di residenza e sede di dimora abituale delle famiglie sgomberate sopra elencate, ai sensi del regolamento regionale recante "**Disciplina dell'accesso al fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell'unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (Istituzione del fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell'unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale)**".

Si dichiara, altresì, che dette famiglie sono attualmente residenti nel Comune di e non sono assegnatarie a titolo gratuito di alloggio di proprietà pubblica (comunale, provinciale o di ATER), né hanno disponibilità di poter alloggiare presso altra dimora di proprietà.

Il Sindaco

Sede e data



REGIONE BASILICATA

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Basilicata.

Vito Bardi
